



COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

www.comune.lovere.bg.it



www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE**
(Articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

S O M M A R I O

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 3 – Procedure autorizzatorie.....	4
Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	4
Articolo 5 - Versamento del canone	5
Articolo 6 – Rimborsi	5
Articolo 7 - Riscossione coattiva.....	6
Articolo 8 – Sanzioni.....	6

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 -Maggiorazioni	8
Articolo 14 – Riduzioni	8
Articolo 15 – Esenzioni	8
Articolo 16 – Dichiarazioni	9
Articolo 17 - Autorizzazione per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari.....	10
Articolo 18 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità	11
Articolo 19 - Manutenzione impianti pubblicitari autorizzati	12
Articolo 20 - Anticipata rimozione.....	12
Articolo 21 - Pubblicità ordinaria.....	12
Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli.....	13
Articolo 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....	13
Articolo 24 - Pubblicità viaria	14

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni	15
Articolo 26 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici	15
da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale.....	15
Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette	15
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 29 – Riduzioni	16
Articolo 30 - Maggiorazioni: affissioni di urgenze, festive e notturne.....	16
Articolo 31 – Esenzioni	16
Articolo 32 - Modalità per le pubbliche affissioni.....	17
Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo.....	17



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

Articolo 34 - Norme di rinvio	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 35 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 36 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	19
Articolo 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	20
Articolo 38 - Classificazione delle strade.....	21
Articolo 39 - Durata delle occupazioni.....	21
Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone.....	21
Articolo 41 - Soggetto passivo	22
Articolo 42 – Fattispecie di occupazione e coefficienti tariffari di prima applicazione.....	22
Articolo 43 - Esenzioni.....	23
Articolo 44 - Domanda di occupazione	23
Articolo 45 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	24
Articolo 46 - Obblighi del concessionario.....	25
Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione	26
Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	26
Articolo 49 - Rinnovo della concessione.....	26
Articolo 50 – Disciplina dei plateatici annessi a locali di pubblico esercizio	27
di somministrazione di alimenti e bevande	27
Articolo 51 - Caratteristiche, limiti e divieti di occupazione con plateatici	27
Articolo 52 - Procedura per il rilascio della concessione	28
Articolo 53 - Caratteristiche tecniche dei plateatici in conformità alla particolare rilevanza urbanistica, architettonica ed ambientale degli spazi	29
Articolo 54 - Vincolo Paesaggistico	33
Articolo 55 - Disciplina delle occupazioni per cessioni a fini solidaristici e assimilate.....	33
Articolo 56 - Merci oggetto di cessione	34
Articolo 57 - Individuazione delle aree	34
Articolo 58 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico.....	35
Articolo 59 - Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico.....	35
Articolo 60 - Occasionalità delle attività	36
Articolo 60 bis - Artisti di strada	36
Articolo 61 - Norme di rinvio	37
Articolo 62 - Disposizioni transitorie e attuative.....	37



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazioni o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 – Procedure autorizzatorie

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esposizione di mezzi pubblicitari, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed ogni altra fattispecie di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono disciplinate nei rispettivi capi del medesimo.
2. Le autorizzazioni che comprendono sia occupazione di suolo pubblico che esposizione pubblicitaria sono disciplinate con la procedura di cui alla fattispecie prevalente, con riferimento al valore economico.

Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it


**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

Articolo 5 - Versamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Per il canone relativo all'occupazione di suolo ed aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le occupazioni di suolo ed aree pubbliche e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare", il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quelle della concessione/autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato tramite bonifico bancario o tramite il sistema PagoPA.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti rispettivamente il 31.01 – 31.03 – 30.06 – 30.09 di ogni anno) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore ad euro 516,00.
7. Nel caso in cui il termine del 31 gennaio non possa essere rispettato per ragioni logiche e temporali in virtù della proroga dei termini di approvazione del bilancio, è data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire i termini di versamento del canone di occupazione permanente per ciascun anno di riferimento.
8. Nel caso in cui la concessione/autorizzazione venga rilasciata in corso d'anno e nel caso in cui venga comunicata la rinuncia (cessazione) ad una concessione in essere in corso d'anno, il canone viene calcolato in base ai mesi di competenza.
9. Il versamento minimo è fissato ad euro 5,00.

Articolo 6 – Rimborsi

1. Le domande di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate al Funzionario competente per il rilascio della concessione o autorizzazione, con apposita istanza, entro due anni dal pagamento.
2. Il Funzionario dispone il rimborso applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali solo nel caso il versamento in eccesso sia dovuto a seguito di responsabilità dell'Amministrazione e/o degli uffici.
3. Il rimborso di cui al comma 2 viene disposto previa verifica che l'interessato non abbia debiti verso l'Ente nel qual caso si procede secondo quanto previsto da Regolamento comunale disciplinante le entrate.



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

Articolo 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:
 - mediante procedura di riscossione coattiva tramite ruolo;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato dalla gestione stessa del servizio.
3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone dovuto e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. La sanzione non potrà essere inferiore all'ammontare della somma di cui al precedente periodo né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
4. La sanzione per le violazioni di cui ai commi precedenti è irrogata dal funzionario responsabile di cui all'articolo 17 comma 2. Per le altre violazioni si applica il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Si considerano permanenti le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
7. Si presumono effettuate a partire dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari temporanee abusive.



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 9 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma 2 si applica separatamente per ognuna di esse.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 -Maggiorazioni

1. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Qualora la pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli di cui ai seguenti articoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 14 – Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 15 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali possono individuare con apposito decreto le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.
3. Per superficie di cui al comma precedente si intende quella calcolata in base ai criteri contenuti nel presente regolamento.

Articolo 16 – Dichiarazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 commi 11 e 12.
2. Nelle fattispecie previste dall'articolo 17 comma 12, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente del Comune di Lovere, in caso di gestione diretta, ovvero all'affidatario del servizio, in caso di gestione in concessione, apposita dichiarazione scritta anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione di mezzi pubblicitari utilizzati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

Articolo 17 - Autorizzazione per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari

1. È vietata l'esposizione di mezzi pubblicitari prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Comune.
2. Il funzionario responsabile tenuto al rilascio del provvedimento autorizzatorio di cui al presente articolo è individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Locale.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari deve essere inoltrata all'Area Gestione Territorio apposita istanza che deve essere corredata della seguente documentazione:
 - bozzetto o fotografia del mezzo pubblicitario con una puntuale indicazione delle dimensioni, del materiale e dei colori del mezzo stesso;
 - documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del mezzo pubblicitario e l'ambiente circostante.
4. L'Area Gestione Territorio valuta l'istanza presentata ai sensi del comma precedente e qualora non sia necessario il preventivo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, trasmette l'istanza all'Area Polizia Locale corredata del proprio parere contenente eventuali prescrizioni.
5. Qualora, ai sensi del comma precedente, si rendesse necessario l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari è sospeso sino all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e alla successiva trasmissione dell'istanza, da parte dall'Area Gestione Territorio, all'Area Polizia Locale.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Area Polizia Locale entro trenta giorni lavorativi dalla data di trasmissione della richiesta da parte dell'Area Gestione Territorio. La mancata risposta alla richiesta di autorizzazione nel termine di cui sopra equivale a rifiuto.
7. Nel caso in cui non sia stata presentata tutta la documentazione necessaria da parte del richiedente, il Responsabile del procedimento inoltra formale istanza d'integrazione documentale che dovrà essere evasa entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della predetta richiesta.
8. I termini per il procedimento ed il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti dalla data di invio della richiesta e riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
9. Il Responsabile dell'Area Polizia Locale, valutate le risultanze dell'istruttoria e tenuto conto del parere dell'Area Gestione Territorio di cui al comma 4, accoglie l'istanza o la rigetta con motivato parere comunicato a chi ha presentato l'istanza.
10. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile provvede al rilascio della relativa autorizzazione.
11. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
 - b) pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
12. Sono soggetti a dichiarazione ai sensi dell'articolo 16 e non necessitano di autorizzazione:
 - a) pubblicità relative a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie, superiori per dimensioni ai limiti di cui all'articolo 15 comma 1 lettera b);
 - b) esposizione di vetrofanie/adesivi, qualora la superficie occupata risulti inferiore al 15% della superficie complessiva della vetrina;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

13. Il Comune di Lovere o le relative Istituzioni comunali possono assumersi l'onere dell'esposizione di mezzi pubblicitari connessi alla promozione di iniziative/manifestazioni direttamente organizzate/patrociinate. In tal caso l'autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari si ritiene assorbita dall'atto amministrativo che dispone gli aspetti logistici generali dell'iniziativa/manifestazione, fermo restando la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari e la conseguente acquisizione del parere favorevole dell'Area Gestione Territorio.
14. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
15. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tali materie.
16. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.
17. In caso di cambio gestione di un'attività ove insiste un mezzo pubblicitario, nel caso in cui lo stesso non venga modificato in termini di misure, colori, struttura e materiali, è sufficiente la presentazione di comunicazione di subingresso redatta su apposita modulistica.

Articolo 18 - Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.
2. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.
4. Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
5. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e insellare mezzi pubblicitari.
6. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.
7. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati con modalità difformi dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

relativo canone, nonché all'immediata copertura, in attesa della rimozione, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali è stata effettuata la pubblicità.

Articolo 19 - Manutenzione impianti pubblicitari autorizzati

1. Tutte le autorizzazioni di "installazione di impianti pubblicitari" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
2. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Articolo 20 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 21 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella prevista dall'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, moltiplicata per i coefficienti deliberati dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 22 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autotrenate, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 23, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 23, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari. Le tariffe, deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, sono relative alle seguenti diverse fattispecie impositive:
 - autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
 - autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
 - motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui la presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
7. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lettera g) del D.Lgs. 285/1992 e all'art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Articolo 23 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la




**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 24 - Pubblicità viaria

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 23, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alle tariffe deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato il lancio di volantini od altro materiale pubblicitario con qualsiasi mezzo, come pure la distribuzione a mano, l'apposizione sui veicoli, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi e sulla segnaletica stradale, il deposito o l'abbandono su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico di qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro.
6. La Giunta Comunale può concedere eventuali deroghe al divieto di cui al comma 5 del presente articolo, in caso di fondate e motivate esigenze che verranno valutate dalla stessa in relazione alle singole richieste eventualmente pervenute.
7. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alle tariffe è deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 26 - Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale

1. Almeno il 3% della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
2. La quantità, la qualità e la collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le principali informazioni relative all'attività del Comune, al fine di incentivare la partecipazione popolare e garantire l'esercizio dei diritti civici.
3. La superficie destinata alle affissioni commerciali è determinata detraendo dalla superficie complessiva degli impianti pubblicitari quella destinata alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Gli spazi destinati alle affissioni di cui al presente articolo verranno opportunamente individuati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1 e 3 del presente articolo.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata,



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

del numero e delle dimensioni, di seguito indicate e di quelle stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 è quella stabilita nella tariffa approvata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia e ragguagliata alle seguenti durate dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni e fino ad un massimo di giorni 30 di esposizione per ogni singola commissione.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'esposizione pubblicitaria si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 29 – Riduzioni

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Articolo 30 - Maggiorazioni: affissioni di urgenze, festive e notturne

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 31 – Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune/concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune/concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune/concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune/concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
9. Le affissioni dovranno essere effettuate esclusivamente negli spazi opportunamente individuati all'interno del piano generale degli impianti pubblicitari.
10. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 01.01.2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Articolo 33 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecunaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 34 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risultano regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Nel presente regolamento con i termini di "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
5. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per plateatico annesso a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con le distinzioni di cui all'articolo 50 e segg.

Articolo 36 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:
 - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui al comma 1, anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - A) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

- B) che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
 5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
 6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
 7. Le occupazioni, temporanee o permanenti, per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per la somministrazione, sono disciplinate dagli artt. 50 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 37 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 4 del presente regolamento, relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono graduate sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in km;
 - durata dell'occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione, ottenute moltiplicando la tariffa base per appositi coefficienti tariffari, sono determinate con deliberazione adottata nei modi di legge entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate all'unità superiore.
4. L'importo del canone si arrotonda alla seconda cifra decimale tenendo conto del valore della terza cifra. Pertanto se la terza cifra decimale è minore di 5, si arrotonda per difetto; se è maggiore o uguale a 5, si arrotonda per eccesso.
5. Le occupazioni temporanee di lunga durata beneficiano delle seguenti riduzioni:
 - Dal 16° giorno al 30° giorno riduzione del 20%;
 - Dal 31° giorno riduzione del 50%.Le riduzioni previste dal presente comma non si applicano alle occupazioni di cui all'articolo 42 lettera a) effettuate in aree ricomprese nella 1a categoria della classificazione delle vie e piazze comunali di cui all'allegato del presente regolamento.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni applicabili alla tariffa unitaria di base non sono cumulabili fra loro.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

Articolo 38 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1^a.
5. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

Articolo 39 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Articolo 40 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.
5. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

7. Per i passi carrai, qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al solo pagamento del corrispondente costo del cartello.
8. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.
9. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasioni di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, e per ogni altra attività non avente fine di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
 - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
 - oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

Articolo 41 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in saldo al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 42 – Fattispecie di occupazione e coefficienti tariffari di prima applicazione

Alle tariffe standard di cui all'articolo 4, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione. Salvo la possibilità, da parte della Giunta comunale, di rideterminare i coefficienti ai sensi dell'articolo 37 comma 2, in sede di prima applicazione le fattispecie di occupazione e i coefficienti tariffari per le occupazioni temporanee sono determinati come segue:

- a) Attività economiche, produttori agricoli, espositori anche in posteggi dati in concessione al di fuori delle aree mercatali: coefficiente 3,1;
- b) Attività economiche di cui alla lettera a) effettuate nelle aree di cui all'art. 55: coefficiente 12,4
- c) Attività economiche di cui alla lettera a) in posteggi dati in concessione con carattere di occasionalità (in occasione di festivi infrasettimanali o ricorrenze particolari, feste patronali con numero di occupazioni annue inferiori a 10): coefficiente 6,2;
- d) Altre attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche: coefficiente 0,23
- e) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili: coefficiente 3,1;
- f) esposizione di prodotti nei pressi dell'esercizio da parte di attività commerciali: coefficiente 1,86;
- g) occupazioni non previste nei punti precedenti: coefficiente 1,86;
- h) aree di mercato: coefficiente 1,4;
- i) distributori di carburante: coefficiente 0,23;
- j) impalcature, ponteggi, attività edilizia in genere: coefficiente 1,24;
- k) chioschi ed edicole: coefficiente 1,86;



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

- l) impianti pubblicitari: coefficiente 3,1;
- l) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: coefficiente 0,62;
- m) occupazioni antistanti pubblici esercizi effettuate con sedie e tavoli, anche chiuse con pannelli paravento: coefficiente 2,32;
- n) occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo: coefficiente 1,16;
- o) occupazioni soprastanti il suolo effettuate con tende: coefficiente 0,77;

Articolo 43 - Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, dalla Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili al relativo canone;
- e) le occupazioni effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 10;
- f) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) terrazzi, verande, bow windows e simili;
- l) i passi carrai a raso;
- m) le occupazioni di pubblico interesse e non a scopo di lucro, patrocinate dal Comune;
- n) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D.Lgs.vo n. 460/97;
- o) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche che realizzano interventi di bonifica dell'amianto limitati alla rimozione della copertura di amianto dai tetti.
- p) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche, che realizzino opere di ristrutturazione di immobili mediante impalcature, ponteggi e attività edilizia in genere, nell'ambito delle vie rientranti nella 2^a categoria dell'Allegato A del presente Regolamento e nell'ambito delle Vie S. Giovanni al Rio, F.lli Pellegrini, XX Settembre.

Articolo 44 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. Per le occupazioni di cui all'art. 35 comma 5 dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti del presente regolamento.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it


www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

3. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:
 - nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;
 - l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - il tipo e l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
4. La domanda, predisposta secondo le modalità sopraindicate, dovrà essere presentata:
 - per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - per le occupazioni temporanee: almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.
5. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.
6. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale a mezzo fax, mail o PEC entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 45 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'ufficio competente assume i necessari pareri, inerenti in particolare la normativa urbanistica e il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

- f) l'eventuale misura del deposito cauzionale;
4. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - a) la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
 - b) la priorità di presentazione.
 - c) Il prospetto di determinazione del canone dovuto
5. Il procedimento di concessione delle occupazioni permanenti deve concludersi entro 30 giorni con il provvedimento necessario o, nel caso di diniego, con atto motivato comunicato al richiedente nelle forme di legge.
6. In caso di occupazioni temporanee il procedimento di concessione deve concludersi entro 10 giorni dalla richiesta, salvo il caso delle occupazioni in materia edilizia il cui termine è quello previsto dal comma precedente.

Articolo 46 - Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- a) mantenere gli spazi e le aree oggetto di concessione e tutti gli elementi installati in condizioni decorose in termini di ordine, pulizia e manutenzione, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere costituita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione.
- f) versamento del canone alle scadenze previste.
- g) versamento della cauzione nei casi di:
 - occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica.
 - impalcature, ponteggi e ponteggi per l'attività edilizia.
 - attività dello spettacolo viaggiante.

L'entità della cauzione, di importo non inferiore ad euro 25,82, è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sette giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del rispetto delle prescrizioni e della insussistenza dei danni.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

Articolo 47 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 48 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione; in tal caso ha diritto al rimborso.
4. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia dell'occupazione da parte del precedente concessionario a favore dell'avente causa. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta, su richiesta del contribuente, la restituzione del canone già versato. In caso di occupazione già iniziata il canone non è rimborsabile.
5. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione, configurandosi da quel momento come occupazione abusiva.

Articolo 49 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

**Articolo 50 – Disciplina dei plateatici annessi a locali di pubblico esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per plateatico annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (d'ora in poi plateatico) si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi.
2. La composizione dei plateatici è classificata come di seguito indicato:
 - tavoli e sedie;
 - pedane;
 - elementi di delimitazione;
 - ombrelloni;
 - riscaldatori;
 - luci ed impianto elettrico;
 - altri tipi di copertura (tende, gazebo, pergole, ecc.)
3. Gli elementi che compongono i plateatici devono essere conformi alle norme di sicurezza e non in contrasto con il contesto ambientale.

Articolo 51 - Caratteristiche, limiti e divieti di occupazione con plateatici

1. I plateatici devono essere installati, di norma, in posizione prospiciente l'esercizio, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'area occupata mediante plateatici include le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture.
2. Su elementi e strutture componenti i plateatici non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. In ogni caso l'installazione delle insegne deve essere regolarmente autorizzata ai sensi del Capo 2 del presente Regolamento.
3. Non è consentito installare plateatici o parti di essi a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio e/o del proprietario dell'immobile.
4. ~~Nelle aree adibite ad Area Pedonale Urbana le occupazioni con plateatici non possono superare il 10% del totale dell'area pedonalizzata, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e ancora in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.~~
Nelle aree adibite ad Area Pedonale Urbana i plateatici possono occupare la sola pavimentazione in pietra, ove presente.
5. Fatta eccezione per quanto disposto al precedente comma 4, nelle aree adibite a marciapiede o comunque rialzate, delimitate o altrimenti utilizzate per il transito pedonale, le occupazioni devono garantire il transito dei pedoni per una larghezza di almeno mt. 1,5. Stante la necessità di tutelare la fruizione degli spazi pubblici e la sicurezza della circolazione pedonale, tali occupazioni possono essere concesse previo parere favorevole della Giunta comunale, che si esprime in merito al posizionamento esatto dell'occupazione limitandone, se ritenuto opportuno, la superficie.
6. Non è ammessa la realizzazione di plateatici:
 - su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai metri 8;
 - su strade veicolari a senso unico di marcia di larghezza inferiore ai metri 4;
 - su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

- su aree già attrezzate a verde pubblico salvo diversa valutazione da parte della Giunta che tenga conto delle caratteristiche del luogo ove viene richiesta l'occupazione;
 - su aree che per essere utilizzate a plateatico dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso, comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo diversa valutazione da parte della Giunta che tenga conto delle caratteristiche del luogo ove viene richiesta l'occupazione;
7. Per la realizzazione dei plateatici devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada;
 - devono essere osservate tutte le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio;
 - devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

Articolo 52 - Procedura per il rilascio della concessione

1. Al fine dell'ottenimento della concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo all'Area Polizia Locale e Commercio ai sensi dell'articolo 44 e seguenti del presente regolamento, utilizzando l'apposita modulistica e allegando la seguente ulteriore documentazione:
 - breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
 - progetto, redatto da tecnico abilitato alla libera professione, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della circolazione stradale dell'area su cui il plateatico viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della circolazione stradale dell'area su cui il plateatico viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali;
 - indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - progetto dell'eventuale impianto elettrico e di illuminazione sottoscritto da tecnico abilitato;
 - nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e dei proprietari delle unità immobiliari adiacenti.

La documentazione di cui ai precedenti punti va prodotta in 3 copie.

2. I termini di cui agli articoli 44 comma 4 e 45 commi 5 e 6 del presente regolamento, nel caso di richieste di concessione di cui all'articolo 50, sono determinati in giorni 45 per le occupazioni permanenti e in giorni 15 per le occupazioni temporanee.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it


www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

3. Ad integrazione dell'articolo 45 del presente regolamento, nel caso di richieste di concessione di cui all'articolo 50, l'istruttoria per il rilascio della concessione prevede l'assunzione, da parte dell'Ufficio precedente, del parere obbligatorio e vincolante della Giunta comunale in ordine alla conformità delle strutture e degli elementi significativi di arredo alla particolare rilevanza urbanistica, architettonica ed ambientale degli spazi, con particolare riferimento a quanto disposto dal successivo articolo 53. A tal fine la Giunta comunale si avvale della collaborazione tecnica dei competenti uffici comunali.
4. Nel caso in cui la Giunta comunale si esprima determinando superficie o posizionamento dell'occupazione differenti da quanto richiesto, l'Ufficio precedente invita il richiedente a modificare conseguentemente la richiesta entro 15 giorni dalla comunicazione.
5. Nel caso in cui la Giunta comunale, ai sensi del precedente comma 3, rilevi la non conformità dell'occupazione richiesta alla particolare rilevanza urbanistica, architettonica ed ambientale degli spazi, essa può indicare modifiche da apportare alla stessa. L'Ufficio precedente, preso atto delle indicazioni della Giunta, invita il richiedente ad integrare conseguentemente la richiesta entro 15 giorni dalla comunicazione.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il periodo intercorrente tra la richiesta di modifiche e integrazioni e la loro eventuale presentazione non è considerato ai fini della decorrenza dei termini di cui al precedente comma 2;
7. Nel caso in cui il richiedente non provveda a modificare e/o ad integrare la richiesta di concessione ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 nel periodo indicato, la richiesta s'intenderà ritirata, senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio precedente.

Articolo 53 - Caratteristiche tecniche dei plateatici in conformità alla particolare rilevanza urbanistica, architettonica ed ambientale degli spazi

1. Stante la particolare rilevanza urbanistica, architettonica ed ambientale degli spazi pubblici del Comune di Lovere, i plateatici di cui al presente Regolamento devono possedere le caratteristiche indicate ai commi seguenti;
2. L'eventuale delimitazione perimetrale può essere realizzata con verde o con elementi dissuasori. Sono ammesse tipologie di delimitazione dello spazio occupato dal plateatico per ragioni legate alla sicurezza rispetto al traffico veicolare o rispetto a differenze di quota stradale. Per elemento dissuasore non si intende un parapetto, bensì degli elementi leggeri di delimitazione spaziale; la combinazione di tali elementi con le delimitazioni a verde è necessaria al fine di evitare che si creino situazioni di pericolosa interferenza con il traffico veicolare.
3. Gli eventuali elementi di delimitazione a verde dovranno essere collocati direttamente a terra e disposti in modo regolare e omogeneo lungo il perimetro del plateatico, eventualmente delimitando l'area di pertinenza del plateatico ma garantendo permeabilità visiva verso l'ambiente esterno. All'interno di uno stesso plateatico i vasi dovranno essere tutti uguali tra loro ed avere le medesime caratteristiche, oppure in alternativa dovranno essere dello stesso colore, forma e materiale. In particolare, per i vasi è ammesso l'uso dei seguenti materiali: legno, cotto, plastica similcotto, ferro verniciato opaco colore grafite e similari. Sono ammessi vasi con forma semplice e regolare, a base quadrata, rettangolare o circolare; le masse vegetali devono essere omogenee e le chiome ben curate e regolari.
4. In ogni plateatico si dovranno utilizzare sedie uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni. Le dimensioni dovranno essere di norma uguali, salvo la possibilità di installare in



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

prossimità degli ingressi sgabelli e/o tavolini di dimensioni diverse, ma con la stessa foggia del restante arredo del plateatico. Inoltre, sedie e tavolini dovranno essere monocromatici ed avere tipologie simili tra loro. La disposizione dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico. È ammesso l'uso di sedie con seduta singola e l'uso di tavolini a pianta semplice circolare o quadrata. Sono ammessi i seguenti materiali: metallici naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati, legno naturale o laccato, materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno), fibre intrecciate (compreso vimini e midollino) o riproduzioni sintetiche dei medesimi intrecci, polipropilene stampato, rinforzato con fibra di vetro con o senza eventuale struttura in acciaio per sedute di forme semplici e lineari. I colori ammessi sono i seguenti: naturale (legno, alluminio, acciaio), nero, bianco, beige, grigio grafite scuro e chiaro, marrone scuro e verde scuro. I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o impermeabilizzato e in accostamento cromatico, ovvero in modo coerente tra tovaglie, imbottiture ed eventuali altri tessuti (tende e ombrelloni, ove presenti). E' in ogni caso vietato l'uso di sedie e tavolini eccessivamente decorati, in materiali verniciati con colori diversi da quelli previsti, per esempio in plastica di bassa qualità. La tipologia di sedie e tavoli utilizzata deve essere conforme a quanto indicato nelle figure seguenti:



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

TIPOLOGIE DI SEDIE E SEDUTE AMMESSE

	Sedia con struttura in metallo, seduta e schienale in rete a maglia sottile
	Sedia pieghevole con struttura in metallo, seduta e schienale in legno o metallo
	Sedia con struttura metallica leggera o traverse in metallo o legno
	Sedia tipo "regista" con struttura in legno o metallo e tessuto monocolore o impagliato
	Sedia con struttura metallica leggera o in legno, seduta e schienale in fibre intrecciate
	Sedia in ferro sobriamente decorata
	Sedia di design semplice e lineare come da schema, in polipropilene stampato
	Sedia tipo poltroncina di design semplice e lineare come da schema, in polipropilene stampato



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

TIPOLOGIE DI TAVOLINI AMMESSE

	<i>Tavolino con forma semplice e piede centrale</i>
	<i>Tavolino con forma semplice e piede centrale</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a tre gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>
	<i>Tavolino con forma semplice a quattro gambe</i>

5. Gli eventuali ombrelloni devono poter essere agilmente chiusi nel caso in cui le condizioni atmosferiche avverse lo richiedano. Gli ombrelloni possono avere strutture a pianta circolare o quadrata. Il tessuto è sorretto da stecche che si irruggiano da un elemento centrale. Esso può innestarsi in un bastone centrale che poggia a terra tramite un basamento in materiale pesante oppure essere di tipo decentrato. Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi di copertura composti da ombrelloni come indicato nelle figure seguenti.
6. È ammessa l'apposizione sull'elemento di copertura del nome del locale, mentre è vietata l'apposizione di scritte, insegni e marchi di tipo pubblicitario. I tessuti ammessi sono: cotone naturale o impermeabilizzato, colorati in tinta unita senza disegni fantasia, scritte o marchi pubblicitari (colori: bianco, gamma dei beige, toni di grigio,). I materiali ammessi per le strutture sono: legno, alluminio e ferro.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

TIPOLOGIE AMMESSE

	<i>Ombrellone a supporto centrale</i>
	<i>Ombrellone a supporto decentrato</i>

Articolo 54 - Vincolo Paesaggistico

1. Nel caso in cui il dehors debba essere collocato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, il richiedente dovrà richiedere all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In tal caso la concessione per l’occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata ad avvenuta esecutività dell’autorizzazione paesaggistica.
2. Non sono soggette al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica le occupazioni costituite solo da tavolini, sedie, elementi di arredo e di illuminazione senza elementi di copertura e/o ancoraggio al suolo.
3. Qualora la richiesta per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo venga presentata prima della richiesta di autorizzazione paesaggistica il tempo intercorrente tra la richiesta e l’esecutività dell’autorizzazione non è considerato ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo 52.
4. Il mancato ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica nelle more della richiesta di concessione per l’occupazione di suolo pubblico equivale alla decadenza della richiesta stessa.

Articolo 55 - Disciplina delle occupazioni per cessioni a fini solidaristici e assimilate

1. Il presente e i seguenti articoli sono predisposti, ai sensi dell’art. 29bis, comma 2, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i., per recepire le linee guida e gli indirizzi, della stessa regione, per la gestione e la disciplina delle attività occasionali di cessione, a fini solidaristici, individuate dall’art. 29quater della legge regionale di cui sopra, esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico.
2. Si considerano “cessioni di beni a fini solidaristici”, le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività, per il fine a cui si riferiscono,



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti ad alcun tipo di tassazione, alle quali invece sono sottoposte le cessioni commerciali e agli enti richiedenti tali tipologia di cessioni i comuni non possono chiedere alcun tributo.

3. Sono in ogni caso equiparate alle occupazioni per cessioni di beni a fini solidaristici le occupazioni effettuate dalle seguenti categorie di utenti, anche nel caso in cui non si realizzzi una cessione di beni in cambio di offerta:
 - occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87 c. 1 lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - occupazioni effettuate da partiti politici, dalle associazioni politiche, dalle associazioni culturali;
 - occupazioni di pubblico interesse patrociniate dal Comune;
 - occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al D. Lgs. n. 460/97.
4. Dalle attività disciplinate dal presente capitolo, le quali, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA, ex articolo 19 della L. 241/90, sono escluse le attività di raccolta fondi nei casi in cui:
 - a) siano esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone quali, a titolo esemplificativo, i soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore;
 - b) qualora siano effettuate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.
5. E' in ogni caso fatto divieto, nell'esercizio dell'attività, divulgare contenuti inneggianti il fascismo, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'omofobia e la violenza in ogni sua forma.

Articolo 56 - Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui al precedente articolo possono riguardare: a) prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici; b) prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura e i beni devono essere di modico valore.

Articolo 57 - Individuazione delle aree

1. Le occupazioni di cui all'articolo 55 possono essere esercitate prevalentemente nelle seguenti zone del territorio comunale:
 - P.zza 13 Martiri (area a lato dell'imbarcadero in direzione Costa Volpino);
 - Via Gregorini (slargo avanti lo stabile Visinoni).
2. Eventuali richieste di effettuare l'attività prevista dall'articolo 29quater della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e s.m.i. in luoghi diversi da quelli sopra indicati, saranno valutate dall'Area Polizia Locale al fine di evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali, in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua.

3. L'occupazione di suolo pubblico nelle aree individuate al comma 1 del presente articolo da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 55 o per finalità diverse da quelle disciplinate dal presente capitolo potrà essere autorizzata previo parere favorevole della Giunta comunale.

Articolo 58 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo 55 devono presentare istanza, non in bollo, utilizzando l'apposito modulo reperibile sulla modulistica pubblicata sul sito del Comune di Lovere.
2. Alla domanda di cui al comma 1, è necessario allegare la seguente documentazione: a) una copia del proprio Atto Costitutivo e/o Statuto; b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.
3. La documentazione di cui al comma precedente, può essere resa disponibile, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente.
4. Per quanto riguarda inoltre, le specifiche di cui alla lettera a) gli enti non commerciali, iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici, possono assolvere al suddetto obbligo, comunicando al Comune, quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.
5. La documentazione di cui al comma 2, deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'Ente richiedente l'occupazione.
6. La domanda di cui al comma 1 comprenderà anche l'occupazione di suolo pubblico o di suolo privato in disponibilità pubblica, dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'iniziativa e dovrà indicare le generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività, l'indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, la dimensione e tipologia dello spazio che si richiede di occupare (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.), la data, l'orario, le finalità dell'iniziativa, il tipo di merce offerta in cessione, la dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione, se alimentari, siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva e la dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
7. In caso di pluralità di iniziative da svolgere, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime, di durata massima annuale.
8. Non è possibile per lo stesso Ente effettuare più di 12 iniziative annue ai sensi dell'art. 29quater della L.R. Lombardia, nel territorio del Comune di Lovere.

Articolo 59 - Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

L'Area Polizia Locale, verificata la regolarità dell'istanza, emetterà autorizzazione per l'esercizio di cessione di beni a carattere solidaristico, con concessione temporanea di occupazione di area pubblica a titolo gratuito, con i modi ed i mezzi stabiliti nei precedenti articoli del presente capitolo.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025

Articolo 60 - Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetutivamente sulla stessa area pubblica, salvo che non sussistano accordi, tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, fermo restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.
2. Non è individuato un numero massimo di iniziative, di cui all'articolo 55 che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale, fermo restando l'avvicendamento di soggetti diversi nello stesso luogo.

Articolo 60 bis – Artisti di strada

1. Per “artista di strada” si intende colui che esercita personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sottoelencate attività, in modo estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore.
Rientrano a far parte della categoria degli artisti di strada i seguenti artisti: giocolieri, acrobati, mimi, suonatori, attori, burattinai, madonnari, poeti, clown, prestigiatori.
2. Lo svolgimento delle attività dell'arte di strada è consentito su tutto il territorio comunale, parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni: immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose, presso i cimiteri, davanti a istituti bancari, davanti a sedi delle forze dell'ordine e di pubblico servizio.
3. L'occupazione dello spazio per il mestiere di strada è soggetta al regime dell'occupazione temporanea di suolo pubblico. Pertanto, dovrà essere corrisposta la somma prevista per l'area occupata e l'occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al presente articolo. Per gli artisti di strada l'area massima di ingombro è stabilita in 3 mq. Qualora lo spazio occupato non superi 2 metri quadri il canone non è dovuto.
4. L'artista di strada potrà esibirsi con spettacolo di non oltre quattro ore nello stesso punto; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 150mt.
5. Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:
dalle ore 9,30 alle 23.00 - dal 1° aprile al 30 settembre;
dalle ore 10,00 alle 21.00 - dal 1° ottobre al 31 marzo.
6. Chi intende esercitare l'arte di strada dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale anche a mezzo e mail, almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'esibizione.
7. In caso di prima esibizione senza comunicazione, l'interessato verrà informato del contenuto del presente articolo, ovvero della necessità di presentare la comunicazione di cui al comma 6. In tale circostanza non verranno applicate le disposizioni di cui al comma 15.
8. Nella comunicazione, sottoscritta dagli artisti, questi dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:
 - nome, cognome, data luogo di nascita, residenza, n° documento d'identità;
 - tipologia dell'attività svolta;
 - utilizzo di strumenti o strutture;
 - periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**


- la zona/via in cui avverrà l'esibizione.
9. L'esibizione potrà essere negata in presenza di uno dei casi sottoindicati:
- non vi è la materiale disponibilità dell'area per lavori stradali o altra occupazione di suolo pubblico autorizzata e antecedente o in caso di manifestazione la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;
 - costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.
10. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.
11. L'artista risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia e del decoro dello spazio utilizzato, ed al danneggiamento da lui arrecato al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà.
L'artista, inoltre, si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose direttamente connessi all'esibizione o al suo comportamento, e comunque si impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità.
12. Chi esercita l'arte/mestiere di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare/pedonale, non dovrà ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovrà ostacolare l'accesso ad abitazioni private, locali ed immobili, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
14. Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.
15. Il mancato rispetto di quanto contenuto nell'articolo 61 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da ero 80,00 ad euro 480,00 secondo i principi della Legge n. 689/1981.

Articolo 61 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale che regola le cessioni di beni a fini solidaristici ed alla Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, come successivamente integrata e modificata.
2. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi, aventi carattere sovraordinato, nella materia oggetto del presente Piano, si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Sono da ritenersi non più valide, e/o abrogate, tutte le norme di legge o disposizioni regolamentari, contenuti in atti del Comune, relative alla cessione di beni a fini solidaristici, da effettuarsi, a richiesta, nel territorio comunale, non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 62 - Disposizioni transitorie e attuative

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.



C O M U N E D I L O V E R E
PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 26/05/2025**

2. Tutte le autorizzazioni e le concessioni di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento e tuttora in corso di validità s'intendono confermate sino alla scadenza contenuta nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto sancito al successivo comma 3.
3. L'eventuale modifica parziale o totale degli elementi costituenti plateatici ad uso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già oggetto di concessione rilasciata anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento e tuttora in corso di validità, comporta la decadenza della concessione e la necessità di inoltrare una nuova richiesta ai sensi del presente regolamento.